

## **ALLEGATO A**

### **Statuto dell'Associazione "MOVICULTURA"**

#### **Art. 1 (denominazione e sede)**

E' costituita, visto l'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e nel rispetto dell'art. 36 e sgg. del Codice Civile, l'Associazione denominata "MOVICULTURA" con sede in via Ruggero il Normanno nel comune di Vibo Valentia.

L'Associazione "MOVICULTURA" potrà istituire ulteriori sedi nel territorio nazionale o all'estero su proposta del consiglio direttivo ed approvazione dell'assemblea ordinaria.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

#### **Art. 2 (durata)**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

#### **Art. 3 (oggetto sociale)**

L'Associazione non persegue fini di lucro ed è aperta a tutti i cittadini e le cittadine indipendentemente dalle opinioni politiche, confessionali ed ideologiche e dall'appartenenza a categorie, enti e razze diverse.

L'Associazione si rivolge sia a "persone", considerate e rispettate per l'intima vitalità della loro coscienza e del loro pensiero, sia ad "individui", considerati per il ruolo civile/sociale che ciascuno di essi esercita nella Comunità, al servizio del "Bene Comune".

L'Associazione, attraverso la testimonianza attiva dell'agire sociale e della responsabilità civile, persegue il compito di difendere la dimensione etica del benessere della comunità di appartenenza e del Paese e si impegna a difendere i valori di dignità, di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di giustizia.

#### **Art. 4 (finalità)**

Le finalità e le attività dell'Associazione sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. L'Associazione, inoltre, nel riconoscere il valore della persona come fattore di crescita culturale e democratica, assume il diritto-dovere alla cultura quale strumento per la piena realizzazione della libertà individuale e dell'integrazione sociale.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

1. costruire con Soggetti che operano a vario titolo nel territorio regionale e nazionale l'idea moderna di sviluppo consapevolmente agita, per innalzare il livello di investimento in cultura e capitale umano e sociale;
2. valorizzare la cultura e la civiltà europea che affonda le sue radici, pure nella sua laicità, nel mondo classico e cristiano;
3. favorire l'occupabilità dei giovani quale garanzia del diritto al lavoro e contrasto della dispersione scolastica ed universitaria;
4. agire quale figura sociale, civile e culturale, che promuove la diffusione della dimensione etica dell'uomo del nostro Tempo;
5. sostenere il concreto diritto alla formazione continua;
6. sviluppare il concetto di integrazione come valorizzazione delle potenzialità di ciascuna persona ed incentivare nei giovani la consapevolezza dell'appartenenza alla civiltà europea, multiculturale e multi-etnica;
7. sostenere l'innovazione quale fattore di sviluppo sociale ed economico, come interazione e collaborazione nel territorio e tra gli Stati;

8. ideare, anche in compartecipazione, progetti e programmi, espressi in qualsiasi forma consentita dalla legge, che siano coerenti con i fini sociali;
9. favorire nella Società, e particolarmente nei giovani, la crescita culturale e professionale, per poter esercitare il diritto di cittadinanza attiva nazionale, europea e mondiale;
10. contribuire allo sviluppo della cultura, come bene primario dell'Uomo, con iniziative di studio, confronto, cooperazione, scambio e con pubblicazione di approfondimenti e ricerche per una più attenta conservazione del patrimonio culturale.

L'Associazione potrà collaborare e/o associarsi e/o confederarsi con istituzioni, enti ed organizzazioni che perseguano analoghe finalità. L'Associazione potrà definire, partecipare, compartecipare, organizzare ed istituire progetti e programmi, espressi in qualsiasi forma consentita dalla legge, che siano coerenti con i fini sociali.

L'Associazione si avvarrà anche del sito [www.movicultura.net](http://www.movicultura.net) costruito sia per contribuire a rendere efficace l'azione dell'Associazione nel perseguimento delle suddette finalità, sia per consentire:

- 1) l'effettuazione delle iscrizioni;
- 2) una comunicazione efficace con i soci ed anche con il mondo esterno all'Associazione;
- 3) momenti di approfondimento su tematiche rilevanti e coerenti con la mission dell'Associazione.

#### **Art. 5 (soci)**

Il numero dei soci è illimitato.

Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzione di razza, sesso o censo che accettino gli articoli dello Statuto, condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

I soci sono classificati in tre categorie:

- 1) Soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- 2) Soci ordinari: quelli che a seguito dell'ammissione deliberata dal Consiglio direttivo siano in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- 3) Soci onorari: sono persone nominate tali dall'Assemblea, su proposta del consiglio direttivo, per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione
- 4) Soci ordinari/sostenitori: sono soci che versano un contributo volontario.

I soci fondatori, ordinari e sostenitori godono degli stessi diritti e doveri.

#### **Art. 6 (ammissione dei soci)**

Per diventare socio e' necessario iscriversi all'Associazione nell'apposita sezione del sito [www.movicultura.net](http://www.movicultura.net). Terminata correttamente l'iscrizione on line verrà inviata automaticamente una email con la quale si comunica l'accettazione con riserva della richiesta di iscrizione e si assegna una password da utilizzare necessariamente per poter accedere all'Area Riservata del sito [www.movicultura.net](http://www.movicultura.net). La conferma definitiva dell'appartenenza all'Associazione verrà deliberata dal Consiglio direttivo e ratificata dall'Assemblea dei soci.

In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso fornito dal socio al momento dell'iscrizione on line.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L'Associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

#### **Art. 7 (obblighi dei soci)**

I soci sono tenuti:

- 1) all'osservanza dello Statuto e delle delibere assunte dagli Organi collegiali regolarmente costituiti;
- 2) a partire dall'anno solare 2014, al pagamento annuale della quota sociale, che viene stabilita di anno in anno dal Consiglio direttivo.

### **Art. 8 (diritti dei soci)**

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

### **Art. 9 (recesso ed esclusione del socio)**

La qualità di socio si perde per:

- 1) recesso (da comunicare per iscritto al Consiglio direttivo);
- 2) morosità (trascorsi 30 gg. dall'ammissione o, per soci fondatori, al 31 gennaio di ogni anno, senza il versamento della quota annuale);
- 3) gravi inadempienze o, comunque, per attività in contrasto con i fini associativi, a seguito di delibera di esclusione assunta con voto segreto, di almeno la maggioranza del consiglio direttivo, e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'esclusione è deliberata, su proposta del consiglio direttivo, dall'assemblea ordinaria. Il socio ha la possibilità di proporre appello all'assemblea ordinaria entro 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione di esclusione.

### **Art. 10 (socio onorario)**

L'assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio direttivo, ha facoltà di conferire la nomina di Socio onorario a persone fisiche che abbiano operato ed acquisito particolari meriti e riconoscimenti nell'ambito delle finalità dell'Associazione.

Il socio onorario partecipa di diritto alle assemblee dei soci senza diritto di voto ed è esonerato dal pagamento delle quote annuali dell'Associazione.

La durata della carica è fino a dimissioni o revoca da parte del Consiglio direttivo in caso di dimostrata incompatibilità con i principi e gli scopi dell'Associazione.

### **Art. 11 (organi sociali)**

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio direttivo;

il Presidente;

il Segretario;

il Tesoriere;

il Collegio dei revisori (se deliberato)

Le cariche hanno durata triennale e sono ricoperte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'adempimento della carica.

### **Art. 12 (assemblea dei soci)**

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai soci fondatori, ordinari e onorari e dal Presidente onorario. L'assemblea deve essere convocata:

- 1) quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati;
- 2) almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci;
- 3) a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto i soci fondatori e quelli ordinari in regola col versamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per le motivazioni indicate nel successivo articolo 14; è ordinaria in tutti gli altri casi.

### **Art. 13 (compiti dell'assemblea ordinaria)**

L'Assemblea in sede ordinaria:

- 1) approva le linee generali del programma delle attività dell'anno sociale;
- 2) approva la rendicontazione economico-finanziaria;
- 3) approva annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- 4) ratifica l'accoglimento definitivo delle domande di iscrizione inviate per via telematica;
- 5) delibera sull'esclusione dei soci proposta dal Consiglio direttivo e sull'eventuale appello del socio;
- 6) nomina i componenti del Consiglio direttivo ed approva le eventuali cooptazioni dei suoi componenti cessati prima della scadenza naturale dello stesso;
- 7) approva l'eventuale regolamento interno proposto dal Consiglio direttivo;
- 8) conferisce la nomina del Presidente Onorario;
- 9) conferisce la nomina a soci onorari.

### **Art. 14 (assemblea straordinaria)**

L'Assemblea in sede straordinaria:

- 1) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- 2) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- 3) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno i due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti espressi. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale.

### **Art. 15 (validità dell'assemblea)**

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno con apposito avviso affisso all'Albo on line del sito dell'Associazione [www.movicultura.net](http://www.movicultura.net) almeno 10 giorni prima della data di convocazione.

In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati per delega, salvo quanto previsto dal precedente art. 14; la deliberazione è espressa con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono riassunte in un verbale che viene redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute.

### **Art. 16 (consiglio direttivo)**

Il consiglio direttivo e' composto da cinque membri eletti dall'Assemblea ogni tre anni. Esso è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere.

Il Consiglio direttivo:

- 1) delibera sugli indirizzi generali assunti dall'Assemblea dei soci;
- 2) cura l'esecuzione delle delibere;
- 3) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione e la rendicontazione economico-finanziaria;
- 4) propone annualmente all'assemblea ordinaria l'importo della quota sociale;
- 5) predispone il programma di lavoro per la realizzazione delle iniziative progettate;
- 6) procede annualmente alla revisione degli elenchi dei soci;
- 7) propone all'assemblea ordinaria l'accoglimento definito delle domande di iscrizione inviate per via telematica;
- 8) propone all'assemblea ordinaria l'eventuale esclusione dei soci.
- 9) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione e all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- 10) ha facoltà di redigere un regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- 11) cura, con il contributo di tecnici esperti, la realizzazione del sito ed il suo aggiornamento approvandone, di volta in volta, i contenuti informativi da inserire;
- 12) prende atto della nomina del Presidente Onorario conferita dall'Assemblea ordinaria dei soci;
- 13) propone all'Assemblea dei soci la nomina di soci onorari.

Le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano almeno due altri consiglieri.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti. L'assenza dalle riunioni per più di tre volte consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dalle funzioni.

Il Consiglio direttivo, qualora per dimissioni o per altra causa venga a perdere anche uno solo dei suoi componenti procederà, per cooptazione, all'integrazione necessaria che dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.

#### **Art. 17 (presidente - vicepresidente)**

Il Presidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, con firma libera, per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta:

- a) rappresentare l'Associazione in giudizio o in arbitrato e di fronte a terzi, in Italia e all'estero, con facoltà di delegare, anche in giudizio, e con potere di proporre azioni e domande e di resistervi, in qualunque sede e grado, nonché di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e compromessi, anche innanzi a giurisdizioni ed organi amministrativi;
- b) sottoscrivere contratti, convenzioni, ed ogni altro atto deliberato dal Consiglio Direttivo;
- c) convocare e presiedere le Assemblee dei soci e le Adunanze del Consiglio Direttivo;
- d) sovrintendere alla verbalizzazione e all'esecuzione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- e) compiere quant'altro previsto dalla legge o dallo Statuto.

Il Vicepresidente fa le veci del Presidente e lo sostituisce in caso di suo impedimento, di prolungata assenza, di delega dello stesso o di dimissioni.

#### **Art. 18 (segretario - tesoriere)**

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario cura inoltre la tenuta del Libro dei Verbali delle Assemblee, di quello del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione; cura l'inoltro e la conservazione della corrispondenza dell'archivio sociale, sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi soci.

Il tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione, verifica il pagamento delle quote associative, esamina ed approva, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea dei soci.

#### **Art. 19 (presidente onorario)**

L'assemblea ordinaria ha facoltà di conferire la nomina di Presidente onorario a una personalità che abbia acquisito meriti di particolare rilevanza in ambito sociale o istituzionale per ragioni connesse alla sua professione e competenza e che abbia condiviso le finalità dell'Associazione. Il Consiglio direttivo prende atto della nomina conferita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Il Presidente onorario svolge ruolo di supporto e impulso, diffondendo con il proprio prestigio e carisma i principi dell'Associazione.

Il Presidente onorario partecipa di diritto a titolo consultivo al Consiglio direttivo ed all'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, ed è esonerato dal pagamento delle quote annuali dell'Associazione.

La durata della carica è fino a dimissioni o revoca da parte del Consiglio direttivo in caso di dimostrata incompatibilità con i principi e gli scopi dell'Associazione.

#### **Art. 20 (revisori dei conti)**

L'assemblea, su indicazione del Comitato direttivo, può nominare un collegio di revisori dei conti qualora le circostanze e l'attività dell'Associazione lo richiedano o sia ritenuto opportuno.

E' composto di tre membri, con idonea capacità professionale, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.

Possono accedere a tale carica, mediante candidatura, i soci ovvero esterni all'Associazione che abbiano un titolo di studio in materia tecnico contabile o siano iscritti ad albi professionali, anche come tirocinante, in materia giuridica-contabile da almeno un anno.

La carica ha durata triennale.

#### **Art. 21 (patrimonio sociale e risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- 1) quote e contributi degli associati stabiliti dal Consiglio direttivo;
- 2) contributi volontari;
- 3) sovvenzioni e contributi pubblici e privati, contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali;
- 4) eredità, donazioni e legati;
- 5) altre entrate compatibili con la normativa in materia.

Il patrimonio sociale viene utilizzato per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

I soci non possono chiederne la ripartizione, ne' pretenderne la restituzione in caso di recesso o di scioglimento dell'Associazione. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali.

**Art. 22 (scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso e formalizzato soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui agli articoli 14 e 15.

L'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia.

**Art. 23 (rendicontazione economico-finanziaria)**

Predisposto dal Tesoriere e approvato dal consiglio direttivo, l'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico finanziario consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso; esso viene sottoposto entro il 30 aprile dell'anno successivo all'approvazione dell'Assemblea dei soci regolarmente iscritti e depositato presso la sede e inserito nell'albo on line [www.movicultura.net](http://www.movicultura.net) , almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

**Art. 24 (norme non contemplate)**

Per quanto non compreso nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.